



SENT. N. 26/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23838** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

C.R., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis*

omissis il *omissis* e residente in *omissis*, via *omissis*,

in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa

individuale R.S. DI C.R. (ora cessata),

già corrente in *omissis*, via *omissis*.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore ed il rappresentante del Pubblico ministero (PM), come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 18 settembre 2023, agiva nei confronti di C.R. per sentirlo condannare al risarcimento del danno nei confronti di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, per l'importo di euro 44.239,23.

A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è la mancata restituzione del finanziamento, a valere sulla L.R. n. 1/2009, "Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione Artigianato", concesso al convenuto C.R., quale titolare della ditta

individuale R.S. DI C.R., da

Finpiemonte s.p.a. con nota del 23.09.2010 ed erogato per l'importo di euro 64.256,00 (di cui euro 44.979,20 a carico di fondi regionali) in data 26.10.2010.

In particolare, rammenta la Procura, l'odierno convenuto ometteva di trasmettere il rendiconto delle spese sostenute entro il termine pattuito del 26.11.2015, circostanza che, ai sensi della D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010, disciplinante il programma degli interventi di cui alla menzionata legge regionale, prevede la revoca totale del finanziamento.

In relazione a tali circostanze, con provvedimento del 3 agosto 2017 Finpiemonte provvedeva alla revoca del finanziamento, intimando la restituzione della somma di complessivi euro 44.239,23 (di cui euro 41.414,73 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 2.824,50 a titolo di interessi dalla data di erogazione del finanziamento alla revoca).

In diritto, richiamata l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità

	pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, il convenuto ha presentato la	
	domanda di contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni	
	previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini), così determinando il	
	danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo	
	percepito.	
	Nessuno si è costituito per il convenuto.	
	Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin	
	qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	La domanda merita accoglimento.	
	In via preliminare, stante la ritualità della notifica ai sensi dell'articolo 140	
	c.p.c. (con raccomandata CAD successivamente ritirata da familiare	
	convivente), va dichiarata la contumacia del convenuto C.	
	R.	
	Sempre in via preliminare, va innanzitutto ricordato che, secondo	
	l'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez.	
	unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto	
	di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i	
	quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato	
	o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano	
	frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10),	
	distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass.	
	- pag. 3 di 8 -	

S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

Venendo all'esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 09/08/2010 l'impresa R.S. DI C.

R. D.I. presentava domanda di agevolazione a valere sulla L.R. 01/09 -

Programma degli interventi di cui sopra, per l'acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti, attrezzature, apparecchiature informatiche e programmi applicativi, opere murarie, impianti, ristrutturazione in genere e spese di progettazione;

- in data 23/09/2010 Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva all'impresa un finanziamento pari ad euro 64.256,00, dei quali euro 44.979,20 concessi con fondi regionali, per l'esecuzione dell'intervento presso la sede sita in Ivrea, corso *omissis*, da realizzare entro 12 mesi dall'erogazione del prestito;

- in data 26/10/2010 Finpiemonte S.p.A. procedeva all'erogazione in favore dell'impresa dell'importo di euro 44.979,20;

- in data 26/11/2011 sono scaduti i termini per la presentazione della rendicontazione finale, come indicato nella comunicazione di concessione dell'agevolazione (nota del 23/09/2010 prot. 10/00030) e secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 delle Procedure per la presentazione delle domande di finanziamento - Allegato A, L.R. 1/2009, art. 7-DGR n. 63-13339 del 15/02/2010 Fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese sezione artigianato, in virtù del quale "*L'impresa artigiana, terminato*

	<i>l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o</i>	
	<i>Finpiemonte S.p.A. -Galleria San Federico 54 -10121 Torino, nei 30 giorni</i>	
	<i>successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute";</i>	
	- in data 16/09/2014 la Banca cofinanziatrice Intesa San Paolo revocava gli	
	affidamenti bancari per morosità nei pagamenti del finanziamento concesso;	
	- ad oggi non è pervenuta la relazione finale.	
	La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella	
	fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del	
	contributo pubblico percepito dal convenuto C..	
	Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi estratto della DGR n.	
	63-13339 del 15/02/2010 prevedeva l'erogazione di finanziamenti finalizzati al	
	conseguimento di alcuni obiettivi specifici (avviamento di nuove imprese	
	artigiane; introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;	
	miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;	
	miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa; introduzione di un	
	sistema di qualità certificabile; promozione e sviluppo dell'impresa artigiana	
	sui mercati locali, nazionali e internazionali), nell'ottica di un sostegno	
	all'economia e, quindi, all'occupazione.	
	Ai sensi del menzionato Programma sussisteva un preciso dovere di	
	realizzazione e rendicontazione dell'intervento entro termini stabiliti.	
	L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio	
	(art. 10 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto	
	sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del	
	danno azionato dalla Procura Regionale.	
	È chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una	
	- pag. 5 di 8 -	

	determinata iniziativa economica e questa cessa prima ancora che l'ente	
	erogante sia posto nelle condizioni di verificare l'effettività delle spese, viene	
	da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui	
	era destinato.	
	D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa	
	effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva	
	della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria	
	documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre	
	2020, n. 152).	
	Non vi possono essere dubbi, pertanto, sull'antigiuridicità oggettiva della	
	condotta del convenuto C.	
	In ordine all'elemento soggettivo, questo può individuarsi nel dolo alla luce	
	dell'inadempimento alla restituzione del finanziamento percepito fin dalla	
	prima rata, dell'omessa rendicontazione e dell'assenza di qualunque	
	interlocuzione con l'Amministrazione. In particolare, l'inadempimento	
	restitutorio a distanza di pochi mesi dall'erogazione del finanziamento è chiaro	
	indice della originaria volontà dello stesso e, quindi, di una preordinata	
	distrazione.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in	
	favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Dichiara la contumacia di C.R.;	
	Condanna C.R. al pagamento della somma di euro	
	- pag. 6 di 8 -	

44.239,23	(quarantaquattromiladuecentotrentanove/23)	in favore di
Finpiemonte S.p.A.,	oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione	
del finanziamento <i>de quo</i>	sino al deposito della Sentenza, e oltre agli interessi	
legali dal dovuto al saldo;		
Condanna C.R. al pagamento delle spese di giudizio in		
favore dell'Erario,	spese liquidate in euro	445,02
(quattrocentoquarantacinque/02).		
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.		
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 con		
l'intervento dei magistrati:		
Marco PIERONI	Presidente	
Luigi GILI	Consigliere	
Cristiano BALDI	Consigliere estensore	
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Cristiano BALDI	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il	11/03/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30		
giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati		
personali"		
	DISPONE	
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di		
	- pag. 7 di 8 -	

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 11/03/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente